

## ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 6 dicembre 2007, n. 15.

Attività bandistica - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - Capitolo 377723.

La presente circolare disciplina gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai contributi che l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente di seguito definito "l'Amministrazione", eroga, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per lo svolgimento di un'adeguata attività bandistica nel territorio della Regione, con particolare riguardo al recupero di opere scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale nonché di un'adeguata attività didattico-formativa.

**Soggetti beneficiari**

L'intervento finanziario dell'Amministrazione è destinato ad associazioni bandistiche, ivi comprese quelle costituite in cooperativa e a complessi bandistici che, anche mediante convenzione con i comuni, realizzino una adeguata attività concertistica nel territorio della Regione con particolare riguardo al recupero di opere trascritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale, un'adeguata attività didattico-formativa, sotto la guida di un maestro in possesso di diploma rilasciato da conservatorio o liceo musicale, e svolgano almeno 20 concerti annui destinati al pubblico.

Le istanze di soggetti che non dimostrino di possedere i suddetti requisiti saranno considerate inammissibili.

**Modalità di presentazione delle istanze**

I soggetti che intendono avvalersi delle provvidenze devono fare pervenire le istanze all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente - servizio promozione e valorizzazione - unità operativa XIV - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

Per l'anno 2008, le istanze, con la documentazione allegata, devono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Per gli anni successivi, le istanze dovranno essere trasmesse, con le medesime modalità, a far data dal 15 ottobre ed entro il 15 novembre di ciascun anno.

Qualora il termine ultimo di presentazione delle istanze sia un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le richieste che perverranno prima o dopo i termini suindicati non saranno ritenute ammissibili.

**Documentazione preventiva**

L'istanza (conforme al mod. A) deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo - l'eventuale esenzione deve essere indicata e motivata - a firma del legale rappresentante, e devono esservi riportati i seguenti dati:

- indicazioni della legge e della circolare ai sensi delle quali è chiesto il contributo; le istanze che non specifichino il numero della circolare o che facciano generico riferimento ai benefici previsti dalla legge saranno ritenute inammissibili;
- partita I.V.A. o codice fiscale;
- modalità di pagamento tra una delle seguenti:
  - a) accredito in conto corrente postale o bancario (precisare ragione sociale della banca, indirizzo, codice IBAN, intestazione e numero del c/c - allegare modello D);
  - b) quietanza diretta presso la Cassa della Regione Sicilia.

Qualora i dati relativi alla modalità di pagamento richiesta dall'istante risultassero incompleti o illeggibili, l'Amministrazione procederà a liquidare il contributo a mezzo quietanza diretta presso la cassa della Regione siciliana;

- indicazione del titolo di studio del maestro direttore della banda;

- impegno a svolgere durante l'anno almeno 20 concerti gratuiti;  
- impegno ad apporre il logo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su tutti gli atti ufficiali dell'iniziativa ammessa a contributo. Le società cooperative indicheranno anche i dati di iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso il competente tribunale.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in originale e copia:

- 1) dettagliato programma (in triplice copia) dell'attività da svolgersi, con indicazione di trascrizioni e/o recupero di opere e dell'attività didattico-formativa, presumibili date e località di svolgimento dei concerti;
- 2) dettagliato bilancio preventivo da cui risultino le singole voci in entrata ed in uscita relative all'anno considerato, corredato di dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità e conformità a quello approvato dagli organi statutari;
- 3) copia autenticata del diploma e curriculum del maestro direttore della banda, rilasciato da un conservatorio o liceo musicale;
- 4) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- 5) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- 6) scheda di rilevazione dati (allegato B).

*Criteria per l'assegnazione dei contributi*

L'Amministrazione determina l'assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti, in base alle risultanze della valutazione compiuta in base ai seguenti elementi:

- numero di concerti gratuiti eccedenti il minimo di 20 previsto per l'ammissione al contributo;
- attività volta al recupero di opere scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale;
- tipologia e durata dell'attività didattico-formativa;
- realizzazione di eventi con la partecipazione di artisti di chiara fama.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alle attività il cui inizio ricade nell'esercizio finanziario di riferimento.

Vista la specificità delle associazioni bandistiche, si intendono assimilate alle spese per attività musicale e quindi ammissibili le spese per acquisto di strumenti musicali e/o divise e le spese per pasti per i soci nei casi di trasferta della banda, nonché le spese di acquisto partiture, anco e tutto il materiale in uso alla scuola musicale, ove presente.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alle attività il cui inizio ricade nell'esercizio finanziario di riferimento.

L'entità del contributo sarà determinata, inoltre, tenendo conto dei limiti dello stanziamento di bilancio e del principio di ripartizione territoriale delle risorse.

*Erogazione del contributo*

I soggetti beneficiari del contributo, ricevuta la comunicazione di assegnazione, dovranno inviare, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa, la dichiarazione di accettazione a firma del legale rappresentante, redatta secondo l'allegato C.

*Anticipazione*

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, all'atto dell'assegnazione del contributo ai destinatari che l'abbiano richiesto e che risultino in regola con la presentazione dei rendiconti relativi ai contributi ricevuti negli esercizi finanziari precedenti e nei limiti della disponibilità del plafond di cassa, potrà essere concessa un'anticipazione nella percentuale massima dell'80% del contributo.

Resta inteso che il saldo del contributo avverrà previa presentazione della documentazione consuntiva appresso indicata.

*Documentazione consuntiva* (da produrre in originale e copia)

La liquidazione dei contributi concessi avviene sulla base della documentazione sotto elencata che deve essere presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell'attività:

- 1) dettagliata relazione sui concerti svolti con indicazione dei luoghi e delle date nonché sull'attività

didattico-formativa realizzata;

2) bilancio consuntivo dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo, da cui risultino le singole voci in entrata ed in uscita; sul bilancio dovrà essere apposta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, che attesti: che il bilancio è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutari; che tutta la documentazione di spesa presentata a copertura del contributo concesso non sarà utilizzata per la concessione di altri contributi. A corredo del bilancio dovrà essere presentata la documentazione giustificativa della spesa in originale, per l'intero ammontare del contributo;

3) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante:

a) l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, assistenziale e di collocamento;

b) che l'ente non ha avuto assegnati contributi da altri enti pubblici e privati per la medesima attività cui si riferisce il contributo; nel caso in cui abbia ottenuto altri contributi dovrà indicarne entità e provenienza e dichiarare che la documentazione è depositata presso la propria sede;

c) che per lo svolgimento delle manifestazioni sono stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa relativamente all'ordine pubblico e all'agibilità e sicurezza dei luoghi dove si svolgono i concerti;

d) che il soggetto giuridico richiedente è assoggettato o meno alla detrazione dell'I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni;

4) apposita documentazione S.I.A.E. o dichiarazione di pubblica autorità sull'effettuazione di almeno 20 concerti;

5) certificato di agibilità E.N.P.A.L.S., ove prescritto;

6) numero due esemplari del materiale a stampa e pubblicitario (locandine, depliant etc.) con il logo dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ed ogni altro materiale che comunque comprovi l'attività svolta.

**Avvertenze**

1) Ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 36/91, l'erogazione tanto dell'eventuale anticipazione quanto del saldo del contributo alle società cooperative è subordinata alle notizie aggiornate sulle condizioni gestionali ed economico-finanziarie acquisite, a cura dell'Amministrazione, dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

2) L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento delle iniziative, accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario del contributo, che è tenuto a consegnare in copia conforme la documentazione che l'Amministrazione ritenga di richiedere. L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati forniti dal soggetto istante.

3) L'Amministrazione esclude dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.

4) Eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate sono denunciate all'autorità competente e costituiscono presupposto per l'esclusione anche da successivi finanziamenti.

5) Eventuali variazioni al programma determinate da impossibilità sopravvenuta o da cause di forza maggiore (indisponibilità degli artisti, eventi atmosferici etc.) dovranno comunque essere comunicate tempestivamente all'Assessorato, che ne valuterà la conformità alle caratteristiche qualitative e quantitative del programma originariamente presentato ai fini della conferma o della variazione del contributo. In caso di palese difformità da dette caratteristiche, l'Assessorato potrà revocare o ridurre il contributo assegnato.

**Disposizioni finali**

1) In mancanza o in caso di inadeguatezza o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso infruttuosamente un anno dalla richiesta di integrazione, è disposta la revoca o la riduzione del contributo e, conseguentemente, il recupero dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali. In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di tre anni e, comunque, fino a restituzione delle somme percepite.

2) Il legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente normativa in materia di documentazione amministrativa.

3) La liquidazione dei contributi è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.

Non saranno liquidate somme relative a contributi concessi qualora non sia stata definita la documentazione relativa a contributi di anni precedenti.

La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti.

*L'Assessore: LEANZA*